



SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 91.250.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolano il contratto

PRESENTAZIONE

Autotrasportatore è un prodotto assicurativo, modulare e flessibile, predisposto per soddisfare le diverse esigenze di sicurezza in capo ai vari operatori del trasporto terrestre ed è costituito dai seguenti documenti:

- Il presente fascicolo (mod. 21 TRA), nel quale sono raccolte le norme che regolano il contratto in generale e le singole garanzie prestate;
- le schede di polizza (modd. 20 e 30 TRA) che riportano gli elementi essenziali del contratto.

È quindi importante che il Contraente verifichi i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la garanzia prescelta con il relativo massimale assicurato e le dichiarazioni riportate al termine di ogni scheda.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla portata delle singole garanzie previste dal prodotto:

A. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

Questa garanzia viene prestata con la scheda di polizza mod. 20 TRA ed è riservata al Vettore Stradale.

L'Assicurato viene tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare per i risarcimenti dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, per perdita od avaria delle cose prese in consegna per il trasporto.

Si rammenta che il limite del risarcimento per i trasporti nazionali è quello previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 come sostituito dall'art. 7 della legge 27 maggio 1993, n. 162. Per un maggior dettaglio si fa rinvio alla lettura delle Condizioni Speciali, punto 3.2

B. ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE

Questa garanzia viene prestata con la scheda di polizza mod. 30 TRA ed è riservata al proprietario (azienda industriale o commerciale) delle merci o all'aveute interesse sulle medesime.

L'Assicurato è tutelato, entro il limite della somma assicurata, contro i danni e le perdite che le merci assicurate possono subire nel corso del trasporto, eseguito con autocarri sia propri che di terzi, in conseguenza di un evento dannoso previsto dall'art. 5.1.

La polizza può essere stipulata anche dal Vettore per conto del proprietario o dell'aveute interesse, a condizione che abbia stipulato anche l'assicurazione della responsabilità civile di cui al punto A che precede.



INDICE

DEFINIZIONI	pag. 7
NORME CHE REGOLANO: - l'assicurazione in generale	pag. 9
ASSICURAZIONE DELLA R.C. PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE	
- norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale	pag. 13
- condizioni speciali	pag. 17
- condizioni particolari	pag. 21
ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE	
- norme che regolano l'assicurazione merci trasportate	pag. 25
- condizioni speciali	pag. 31
- condizioni particolari	pag. 32
COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO	pag. 35

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Autocarro:** autoveicolo, compreso autotreno ed autoarticolato, destinato al trasporto di cose;
- **Chiavi dell'antifurto:** tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Danno:** la perdita o avaria derivante dal verificarsi di un sinistro;
- **Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Motrice:** motrice dell'autotreno o trattore stradale;
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Rimorchio:** rimorchio o semirimorchio per trasporto di cose;
- **Scoperto:** la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Società:** SARA assicurazioni spa ed eventuali coassicuratrici;
- **Veicolo:** autocarro o rimorchio.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1984 C.C.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga 1 premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore del contratto, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate ed anche nel caso di sospensione delle garanzie, cessazione del rischio e/o annullamento del contratto.

1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta.

1.7 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza del Contraente.

1.10 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita fra le Società indicate nella scheda di polizza: ciascuna di esse è

tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della SARA Assicurazioni Spa, all'uopo designata quale coassicratrice delegata. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipen-

denza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le società coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall'"estratto unico", firmato dalla Società delegataria a nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

1.11 Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana; tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE**

(Scheda di Polizza mod. 20 TRA)



2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE

Oggetto dell'Assicurazione

2.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 2.2, 2.3, e 2.4 che seguono.

La Società non è obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

Operatività della garanzia nel caso di furto del veicolo

2.2 L'operatività della garanzia nel caso di furto dell'intero autocarro ovvero della sola motrice o del rimorchio, è subordinata al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che durante le fermate o le soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- b) che durante le anzidette fermate o soste i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- e) che in caso di sosta o fermata dei veicoli in aree portuali o aeroportuali, queste ultime risultino recintate e con i varchi sotto controllo.

2.3 Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è inoltre operante purché la sottrazione dell'intero autocarro o della sola motrice o del rimorchio agganciato alla motrice avvenga mediante furto con effrazione delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tale ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul rimorchio gli apparecchi antifurto, installati a regola d'arte, siano stati preventivamente approvati dalla Società (Condizione Speciale G);
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- e) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
- e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro dalla stessa approvato; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

2.4 La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione dell'intero autocarro o della sola motrice o del rimorchio in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

Delimitazioni dell'Assicurazione

2.5 L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

2.6 È compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'assicurato per i danni subiti dalle merci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

2.7 La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario, ma comunque non oltre la mezzanotte del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sul veicolo - verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

2.8 La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 2.7, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

2.9 La garanzia è prestata per i trasporti effettuati nell'ambito dei limiti territoriali indicati all'art. 3.1 della "Condizione Speciale A - Trasporti nazionali" ovvero, in caso di trasporti internazionali, all'art. 3.5 della "Condizione Speciale B - Trasporti internazionali in regime C.M.R."

Esclusioni

2.10 La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;

- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- e) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
- d) merci deperibili da trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigoriferi;
- e) merci da trasportarsi con autocisterne.

2.11 La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- e) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di peso massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

2.12 La Società non è obbligata per i sinistri verificatisi in occasione di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- e) violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) esplosione di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- f) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per scopi politici;
- g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria ed uragani;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
 - combustibili nucleari o da scorie nucleari

- o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simili reazioni ovvero sviluppo radioattività; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi.

Limiti di indennizzo e somme assicurate

2.13 Per qualsiasi pagamento dovuto ai sensi della presente polizza la Società è obbligata entro i limiti di risarcimento e fino a concorrenza delle somme massime indicati agli artt. 3.2 e 3.3 della "Condizione Speciale A - Trasporti nazionali" ovvero, in caso di trasporti internazionali, agli artt. 3.6 e 3.7 della "Condizione Speciale B - Trasporti internazionali in regime CMR" ovvero in eventuali altri patti di polizza. Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali scoperti (Condizioni Speciali D/E) e franchigie.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese indicate al comma b dell'art. 2.14 e quelle previste dall'art. 2.18.

Norme applicabili in caso di sinistro

2.14 In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della mercé o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito o Agente della Società;
- e) dare avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presen-

- tazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) sono a carico della Società anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera e) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui non gli pervenga uno specifico reclamo o il danno non appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

2.15 In caso di furto o di altro reato dal quale derivi la perdita o avaria delle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione dell'autocarro o della motrice e/o rimorchio;
- e) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la mercé trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autocarro utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

2.16 Qualora la sottrazione della mercé sia avvenuta unitamente all'intero autocarro o motrice o rimorchio utilizzati per il trasporto e quest'ultimi vengano ritrovati, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti e del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Modalità per il risarcimento del danno

2.17 Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 2.15 ed agli eventuali documenti previsti dall'ari. 2.14, lettera d), deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati identificativi dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di mercé trasportata;
- e) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della mercé o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze il cui premio sia commisurato al "Fatturato noli");
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'ari. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della mercé danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

Gestione delle vertenze - Spese legali

2.18 La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Quella la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

3-CONDIZIONI SPECIALI

(Sempre operanti quando ricorrono i casi da esse previsti)

A) Trasporti nazionali

3.1 La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

3.2 Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 come sostituito dall'art. 7 della legge 27 maggio 1993, n. 162 e cioè:

a) Lit. 500 per chilogrammo di portata utile del veicolo per i trasporti soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque per i trasporti di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario, la cui massa superi le 5 tonnellate, fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato sul frontespizio di polizza;

b) Lit. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque per i trasporti di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario, la cui massa non superi le 5 tonnellate, fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato sul frontespizio di polizza.

Ferme restando le somme assicurate di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal comma 2 dell'art. 2.7, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere lo specifico massimale indicato sul frontespizio di polizza.

3.3 A richiesta dell'Assicurato e mediante applicazione di apposito soprapprezzo i limiti di indennizzo e le somme massime assicurate indicati all'art. 3.2 possono essere modificati in corso di contratto con apposita appendice, in conformità ai periodici adeguamenti dei limiti

di responsabilità vettoriale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

B) Trasporti internazionali in regime di C.M.R.

3.4 L'assicurazione è prestata, entro i limiti territoriali che seguono, per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

3.5 L'assicurazione vale per i trasporti fra Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera e di eventuali altri Stati risultanti dalla polizza. L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati.

3.6 Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni veicolo, della somma massima precisata nella scheda di polizza.

Ferma restando la somma massima assicurata di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal comma 2 dell'art. 2.7, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere l'importo precisato nella scheda di polizza.

3.7 In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 3.6 che precede, si conviene che qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento per perdita o avaria delle merci trasportate sanciti dalla CMR e, a seguito di vertenza giudiziale, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne da quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi, sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni veicolo, della somma massima assicurata prevista in polizza. Restano ferme tutte le altre condizioni della polizza.

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato a seguito di eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato stesso per:

- a) mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all'atto della riconsegna della mercé (art. 21 della CMR);
- b) perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art.11 della CMR);
- e) omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

C) Trasporto con veicoli identificati in polizza

Premesso che l'Assicurato ha richiesto di limitare l'assicurazione alla responsabilità per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo di uno degli autocarri indicati sul frontespizio di polizza, le Parti - in deroga al comma 1 dell'art. 2.1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale" ed agli artt. 2.6 e 2.7 delle "Delimitazioni dell'assicurazione" - convengono quanto segue:

3.8 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria che le cose consegnategli per il trasporto su strada subiscano dal momento della loro caricazione a bordo di uno dei veicoli indicati in polizza fino al momento della loro scaricazione dal veicolo stesso.

Non è quindi assicurata la responsabilità per i periodi eventualmente intercorrenti tra presa in consegna della mercé e l'inizio della caricazione e fra il completamento della scaricazione e la riconsegna.

3.9 L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio - a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo del veicolo in località di destino.

3.10 È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatesi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per

"carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporre sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

3.11 Il richiamo all'art. 2.7 - di cui all'art. 2.8 delle "Delimitazioni dell'assicurazione" - è annullato e sostituito dagli artt. 3.8 e 3.9 della presente clausola.

Il riferimento al sub-vettore di cui alle lettere b) e d) dell'art. 2.17 delle "Modalità per il risarcimento del danno" è annullato.

La lettera e) dell'art. 2.17 delle "Modalità per il risarcimento del danno" è annullata.

3.12 La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici indicate in polizza.

3.13 La Società risponde altresì per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia a condizione che in polizza siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi.

Qualora, durante il periodo di validità della polizza l'Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio o storno relativo verrà conteggiato a prò rata fino alla scadenza della polizza.

D) Trasporto a mezzo autocisterne

3.14 La Società in deroga a quanto disposto dall'art. 2.10, lettera e) delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale", copre la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati a mezzo autocisterne.

3.15 In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 2.7 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale" (ovvero dall'alt 3.8 della Condizione Speciale C) - "Trasporto con veicoli identificati in polizza"), la garanzia è operante per i risarci-

menti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nell'autocisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza dell'autocisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dall'autocisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza dell'autocisterna stessa.

3.16 L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autocisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'autocisterna nella località di destino.

3.17 I danni risarcibili in base alla presente Condizione Speciale D verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

a) 10% con il minimo di lire 500.000 nel caso di:

dispersione o colaggio del prodotto derivati da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;

b) 20% con il minimo di lire 1.000.000 nel caso di:

dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi sopraindicati;

e) 10% con il minimo di lire 500.000 nel caso di:

contaminazione del prodotto conseguente a contatto con i residui del precedente carico;

d) 20% con il minimo di lire 1.000.000 nel caso di:

contaminazione del prodotto non conseguente a contatto con i residui del precedente carico;

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della mercé, non si applicano gli scoperti di cui sopra. Nessun scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

E) Scoperti

3.18 L'indennizzo, calcolato secondo quanto indicato all'ari. 2.13, sarà pagato previa deduzione dello scoperto precisato per ognuno dei casi seguenti:

a) Perdita o avaria della mercé in seguito a furto del veicolo:

1) scoperto 30% per i sinistri verificatisi nelle regioni LOMBARDIA LAZIO, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA;

2) scoperto 20% per i sinistri verificatisi in regioni o aree diverse da quelle indicate alla lettera a);

b) Furto di colli interi dal veicolo in sosta, senza sottrazione dello stesso, oppure durante la giacenza delle merci a terra in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura, a condizione che il furto sia stato perpetrato:

- mediante effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo in sosta o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e semprechè l'effrazione o il taglio siano stati constatati dal Commissario di avaria o Perito e, ove possibile, dalle competenti Autorità;

ovvero

- mediante effrazione dei mezzi di chiusura dei locali chiusi o delle aree recintate e semprechè l'effrazione sia stata constatata dal Commissario di avaria o Perito e, ove possibile, dalle competenti Autorità;

scoperto 20%, col minimo di Ut. 1.000.000.

e) Sottrazione delle merci derivante da reato diverso dal furto del veicolo:

scoperto 30%, col minimo di Lit. 1.000.000.

d) Smarrimento delle merci:

scoperto 30%, col minimo di Lit. 3.000.000.

Nessun scoperto sarà applicato in caso di furto sia parziale che totale o sottrazione della mercé in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di adottare misure idonee ad evitare il danno.

F) Regolazione del premio

3.19 Per i trasporti effettuati con veicoli non identificati il premio annuo viene calcolato applicando il tasso indicato in polizza al fatturato noli annuo (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A., con le seguenti modalità:

a) All'inizio del periodo assicurativo il Contraente versa un acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato noli di cui sopra.

b) Detto acconto viene acquisito dalla Società. Si potrà procedere ad una restitui-

- zione di detto acconto solo nel caso di cessazione e/o di sospensione a tempo indeterminato dell'attività dell'Assicurato - documentata mediante certificato della locale C.C.I.A.A. - o in caso di recesso. Nei suddetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate, degli accessori e dell'eventuale differenza attiva di premio spettante alla Società sulla base del fatturato relativo al periodo di rischio corso.
- e) Entro 60 giorni dal termine del periodo assicurativo il Contraente deve fornire alla Società le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e dovrà pagare l'eventuale differenza attiva risultante, entro 15 giorni dalla data di presentazione della regolazione premio redatta dalla Società.
- d) Se il Contraente non adempie a quanto previsto dal comma precedente, La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e

controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

G) Apparecchi antifurto

La Società, ai fini dell'operatività della garanzia nel caso di furto di cui all'art. 2.3 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale", considera validi i seguenti apparecchi antifurto:

M.e.ck. Europa s.r.l.

- Modelli: MO20; MO40

Med s.p.a

- Modelli: 42.2; 42.3; 42.6;45.1;47.1; 47.2; 47.5; 49.3; 49.4; 51.1; 62.2; 62.6; 67.1; 67.2; 67.3; 68.3; 68.4

Tecnoblock Italia s.r.l.

- Modelli: 06K2; 12KK; 06K1; 12K; 12KS; 06Rim

Mela System s.p.a.

Modello: M35

Scarico s.r.l.

- Modelli: Fighterblock FB10 e FB1011

Dee s.r.l.

- Modelli: Decar 10; Decar 20

Magneti Marelli s.p.a.

- Modello: Genius 15

4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

(Sono operanti soltanto quelle richiamate nella scheda di polizza)

4.1 Esclusione della responsabilità del vettore per sottrazione o smarrimento delle merci

In parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale" che precedono, le Parti conven-gono di escludere dalla garanzia assicurativa la responsabilità per perdita o avaria delle merci conseguente a furto, a sottrazione derivante da altri reati o a smarrimento delle cose consegnate per il trasporto.

4.2 Responsabilità per merci deperibili trasportate su autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero

In parziale deroga a quanto disposto dall'ari. 2.10, lettera d), delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale", l'assicurazione è limitata alla responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero derivante da:

- a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da consentirne il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del veicolo;
- e) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto o sottrazione delle merci, ai termini delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale" e delle Condizioni Speciali e Particolari di polizza. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

4.3 Riduzione automatica del massimale assicurato e il suo reintegro

In caso di perdita o avaria della mercé in seguito a furto del veicolo il massimale assicurato si intende ridotto con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'indennizzo dovuto, al netto dello scoperto applicabile.

Il suddetto massimale si intende però automaticamente e con pari effetto reintegrato nel valore originario a condizione che il Contraente paghi il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

4.4 Franchigia

L'indennizzo dovuto sarà pagato previa deduzione della franchigia precisata nella scheda di Polizza. Ove le condizioni di polizza prevedano uno scoperto a carico dell'Assicurato, l'importo dello scoperto non potrà essere inferiore all'ammontare della franchigia. La franchigia ed il minimo scoperto saranno comunque applicati una sola volta sulla eventuale pluralità di reclami per perdite e/o avarie causate da un medesimo sinistro.

4.5 Scoperto obbligatorio

In caso di perdita o avaria della mercé trasportata conseguente a causali diverse da quelle previste dalla Condizioni Speciali D / E l'indennizzo sarà pagato previa deduzione dello scoperto precisato nella scheda di Polizza.



ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE

(scheda di polizza mod. 30 TRA)



5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE

Oggetto dell'Assicurazione

5.1 La Società indennizza i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate verificatisi durante il trasporto a causa di:

- a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua o precipizi ed in genere uscita dell'autocarro stesso dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- e) collisione dell'autocarro con altri veicoli, urto contro corpi fissi e/o mobili purché tale evento lasci tracce evidenti sull'autocarro stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenti di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in containers ovvero con autocarri furgonati o centinati. In quest'ultimo caso la garanzia opera solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
- f) caduta o urto durante le operazioni di carico e scarico, a condizione che siano effettuate dal Contraente con mezzi meccanici idonei. Per carico si intende il sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso; per scarico l'operazione inversa;
- g) furto o irreperibilità delle merci in seguito ad incidente stradale o avvenimento marittimo, di cui alla successiva lettera l, che coinvolga l'autocarro e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno;
- h) rapina;
- i) sottrazione, mediante furto dell'intero autocarro o del solo rimorchio anche se staccato dalla relativa motrice, sempreché si tratti di veicolo indicato nella scheda di polizza;
- j) furto di colli interi dall'autocarro in sosta perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del medesimo o mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi, oppure median-

te effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei locali in cui sostino gli autocarri.

L'operatività della garanzia furto di cui alle lettere i) e j) è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 5.2 e 5.3 che seguono. In caso di sinistro rapina o furto di cui alle lettere h), i) e j) che precedono verranno applicati gli scoperti previsti dalla Condizione Speciale A.

La Società indennizza altresì i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate caricate a bordo del veicolo durante le traversate marittime su navi traghetto a causa di:

- l) incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, capovolgimento, affondamento o sommersione occorsi alla nave;
- m) getto ed asporto del citato veicolo caricato sopra coperta; sbandamento dello stesso all'interno della nave.

Operatività della garanzia furto

5.2 L'operatività della garanzia di cui all'ari 5.1 i) e j) è subordinata al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che durante le fermate o le soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- b) che durante le anzidette fermate o soste i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- e) che in caso di sosta o fermata dei veicoli in aree portuali o aeroportuali, queste ultime risultino recintate e con i varchi sotto controllo.

5.3 Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia furto di cui all'art. 5.1 i) è inoltre operante purché la sottrazione dell'intero autocarro o della sola motrice o del ri-

morchie agganciato alla motrice avvenga mediante furto con effrazione delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio staccato dalla motrice, che deve essere indicato nella scheda di polizza, avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tale ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul rimorchio gli apparecchi antifurto, installati a regola d'arte, siano stati preventivamente approvati dalla Società come da elenco riportato alla Condizione Speciale B;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- e) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
- e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro dalla stessa approvato; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Delimitazione dell'Assicurazione

- 5.4** L'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalle merci che il Contraente o l'Assicurato abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, a condizione che siano autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti. La Società avrà diritto a rivalersi, ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti del vettore per gli indennizzi pagati, anche se tale vettore sia il Contraente. In nessun caso la presente polizza potrà valere come "Assicurazione della Responsabilità Civile del vettore stradale".

L'azione di rivalsa non è tuttavia esperibile nei confronti del proprietario delle merci assicurate che trasporta con veicoli di proprietà.

- 5.5** La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione. Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento della caricazione della mercé a bordo dell'autocarro, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina al momento della scaricazione della mercé dall'autocarro.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, per un periodo massimo di 72 ore, a condizione che:

- le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto;
- le merci rimangano a bordo dell'autocarro e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati, ferma l'applicazione delle norme previste dagli artt. 5.2 e 5.3 per i rischi furto.

- 5.6** La garanzia è prestata per i trasporti effettuati nell'ambito dei limiti territoriali dei paesi dell'Unione Europea, dell'Austria e della Svizzera.

La garanzia è operante anche durante le traversate marittime, effettuate tra porti italiani, che il veicolo con le merci a bordo compie su navi traghetto; nei viaggi internazionali è operante quando la tratta terrestre sia prevalente, in rapporto alla lunghezza del percorso da compiere.

- 5.7** Le merci trasportate su rimorchi, anche non identificati nella scheda di polizza, sono assicurate purché gli stessi siano agganciati ad una delle motrici indicate nella scheda di polizza; in tal caso si adatterà convenzionalmente, come somma assicurata, quella di minor importo prevista nella scheda di polizza per i rimorchi.

Le merci caricate su rimorchi staccati dalla motrice sono assicurate anche durante le soste previste dall'art. 5.5, a condizione che il rimorchio sia identificato nella scheda di polizza.

Valore assicurabile - somma assicurata • limiti dell'indennizzo

- 5.8** Il valore assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano e nel luogo di destinazione.

Per le merci viaggianti in regime di acquisto o di vendita il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura, esclusa I.V.A.

La somma massima assicurata corrisponde al valore assicurabile e costituisce il limite dell'indennizzo dovuto dalla Società per ogni viaggio, oltre i compensi dei suoi Periti e Commissari di Avaria.

I compensi dei Commissari di Avaria sono rimborsabili solo se il danno è a carico della Società.

Esclusioni

5.9 La Società non indennizza, salvo espressa pattuizione, i danni verificatisi in occasione del trasporto di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso (compreso argento);
- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- e) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
- d) merci deperibili da trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigoriferi;
- e) merci da trasportarsi con autocisterne.

5.10 La Società non indennizza i danni conseguenti a:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e del personale dipendente dei medesimi;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- e) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sull'autocarro o rimorchio sia nel container e/o simili o inadeguata protezione delle merci;
- e) inidoneità dell'autocarro o del rimorchio, del container o simili ad un adeguato trasporto e protezione delle merci;
- f) vizio proprio o qualità insite delle merci, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad evento assicurato.

5.11 La Società non è obbligata per i sinistri verificatisi in occasione di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione, o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- e) violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) esplosione di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- f) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per scopi politici;
- g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
 - combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività .

Norme applicabili in caso di sinistro

5.12 In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della mercè o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito o Agente della Società;
- e) dare immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali sog-

getti responsabili del sinistro;

- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) sono a carico della Società anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

5.13 In caso di furto o di altro reato dal quale derivi la perdita o avaria delle merci l'Assicurato o chi per esso, fermi restando gli obblighi dell'articolo precedente, deve procedere immediatamente, e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione dell'autocarro o della motrice e/o rimorchio;
- e) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la mercé trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autocarro utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) resistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

5.14 Qualora la sottrazione della mercé sia avvenuta unitamente all'intero autocarro o motrice o rimorchio utilizzati per il trasporto e quest'ultimi vengano ritrovati, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti e del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Modalità per la liquidazione del danno

5.15 Ai fini della liquidazione del danno l'Assicura-

to, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 5.13 ed agli eventuali documenti previsti dall'art. 5.12, lettera d), deve trasmettere alla Società:

- a) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati identificativi dell'eventuale vettore e sub-vettore e il peso di ciascuna partita di mercé trasportata;
- b) la fattura di origine e la distinta pesi del carico o altri documenti di trasporto che provino valore, quantità e tipo della mercé danneggiata;
- e) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia del vettore che di eventuali sub-vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- d) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

5.16 La liquidazione dei danni sarà effettuata sulla base della perizia redatta dal Perito nominato dalla Società. In caso di contestazione della perizia, l'Assicurato ha la facoltà di nominare un perito di sua fiducia. In caso di disaccordo tra i Periti, il Collegio peritale sarà completato da un terzo Perito nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa capo per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

Determinazione del danno e pagamento dell'Indennizzo

5.17 La constatazione dei danni effettuata in conformità all'art. 5.12 e) dovrà stabilire, oltre all'entità, alla natura ed alla causa degli stessi, il valore assicurabile determinato ai sensi dell'art. 5.8, e quello delle merci al momento del sinistro.

La differenza tra questi due valori servirà per stabilire l'entità del danno.

Qualora si proceda alla vendita delle merci danneggiate con il consenso della Società, la somma netta realizzata costituirà il valore di stima delle merci nelle condizioni in cui si tro-

vano a seguito del sinistro.

Tuttavia, in caso di perdita o di avaria di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponderà solo del valore della parte perduta o avariata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente e indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Qualora in sede di liquidazione del danno la somma assicurata risultasse superiore al valore assicurabile, l'eccedenza non sarà considerata pur restando acquisito dalla Società l'intero premio.

Qualora invece risultasse inferiore, il danno verrà indennizzato ai sensi dell'art. 1907 C.C. in proporzione del rapporto tra la somma assicurata ed il valore assicurabile; la somma assicurata presa come base per la determinazione di detta proporzione è :

- a) quella indicata specificamente per i singoli autocarri o rimorchi quando questi risultino sganciati al momento del sinistro;
- b) quella totale in tutti gli altri casi.

5.18 Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.


Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

5.19 L'indennizzo dovuto sarà pagato:

- a) al Contraente, in caso di trasporto per conto proprio;
- b) al proprietario delle merci, in caso di trasporto per conto di terzi nel quale il Contraente-vettore si sia assunto l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle merci; l'indennizzo può anche essere pagato al Contraente a condizione che il proprietario delle merci ne dia esplicito consenso scritto e dichiari di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso sinistro.

5.20 Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, contro sottoscrizione di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o il proprietario delle merci avrà:

- a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo;
- b) dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulle stesse merci;
- e) esibito la fattura e consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla constatazione del danno, semprechè non siano già a mani della Società.



6 - CONDIZIONI SPECIALI (Sempre operanti per i casi da esse previsti)

A) Scoperti

6.1 In caso di sinistro rapina o furto di cui all'art. 5.1 h), i) e j) delle "Norme che regolano l'assicurazione trasporti", l'indennizzo, calcolato secondo quanto indicato all'art. 5.17, sarà pagato previa deduzione:

- a) scoperto 30% con il minimo di lire 500.000 per i sinistri verificatisi nelle regioni LOMBARDIA, LAZIO, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA;
- b) scoperto 20% con il minimo di lire 500.000 per i sinistri verificatisi in regioni o aree diverse da quelle indicate al punto a).

Nessun scoperto sarà applicato in caso di furto, sia parziale che totale, in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di adottare misure idonee ad evitare il danno.

B) Apparecchi antifurto

6.2 La Società, ai fini dell'operatività della garanzia furto di cui all'art. 5.1 i) e j) delle "Norme che regolano l'assicurazione trasporti", considererà validi i seguenti apparecchi antifurto:

M.e.c.k. Europa s.r.l.

- Modelli: MO20; MO40

Med s.p.a

- Modelli: 42.2; 42.3; 42.6; 45.1; 47.1; 47.2; 47.5; 49.3; 49.4; 51.1; 62.2; 62.6; 67.1; 67.2; 67.3; 68.3; 68.4

Tecnoblock Italia s.r.l.

- Modelli: 06K2; 12KK; 06K1; 12K; 12KS; 06Rim

Meta System s.p.a.

- Modello: M35

Scarico s.r.l.

- Modelli: Fighterblock FB10 e FB1011

Dee s.r.l.

- Modelli: Decar 10; Decar 20

Magneti Marelli s.p.a.

- Modello: Genius 15

C) Avaria comune per merci caricate su veicolo trasportato su navi traghetto

6.3 La Società tiene indenne l'Assicurato dal contributo di "avaria comune" e da quanto dovuto al soccorritore, semprechè l'atto di avaria ed il salvataggio siano stati diretti ad evitare o diminuire il danno o le perdite indennizzabili ai sensi di polizza.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e la ripartizione delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto od agli usi del porto di destino.

Per il conguaglio o il pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione, salva la facoltà della Società di indennizzare l'Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dal medesimo il contributo di avaria comune e le spese di salvataggio.

D) Regolazione del premio

6.4 Per i trasporti effettuati con veicoli non identificati nella scheda di polizza il premio annuo viene calcolato applicando il tasso indicato in polizza al fatturato vendite annuo (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A., con le seguenti modalità :

a) All'inizio del periodo assicurativo il Contraente versa un acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato noli di cui sopra.

b) Detto acconto viene acquisito dalla Società. Si potrà procedere ad una restituzione di detto acconto solo nel caso di cessazione e/o di sospensione a tempo indeterminato dell'attività dell'Assicurato - documentata mediante certificato della locale C.C.I.A.A. - o in caso di recesso. Nei suddetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate, degli accessori e dell'eventuale differenza attiva di premio spettante alla Società sulla base del fatturato relativo al periodo di rischio corso.

e) Entro 60 giorni dal termine del periodo assicurativo il Contraente deve fornire alla Società le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e dovrà pagare l'eventuale differenza attiva risultante, entro 15 giorni dalla data di presentazione della regolazione premio redatta dalla Società,

d) Se il Contraente non adempie a quanto previsto dal comma precedente, La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

7. CONDIZIONI PARTICOLARI

(Sono operanti soltanto quelle richiamate nella scheda di polizza)

7.1 Trasporto a mezzo autocisterne

La Società, in deroga a quanto disposto dall'art. 5.9 e) delle "Norme che regolano l'assicurazione merci trasportate", indennizza i danni e le perdite materiali e diretti alle merci trasportate a mezzo autocisterne causati da dispersione e/o colaggio conseguente ad incidente stradale, rottura o foratura accidentale della manichetta, sfilamento e/o distacco della manichetta dalla relativa valvola o rottura di questa durante le operazioni di carico e scarico.

La garanzia è operante per i danni e le perdite che le merci subiscono dal momento in cui vengono immesse nell'autocisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza dell'autocisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dall'autocisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza dell'autocisterna stessa.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di lire 500.000, fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale A) per i danni da furto e rapina.

Nessun scoperto sarà applicato in caso di dispersione e/o colaggio in seguito ad incidente stradale.

7.2 Trasporto di autoveicoli

La Società, in deroga a quanto disposto dall'art. 5.9 e) delle "Norme che regolano l'assicurazione merci trasportate", indennizza i danni e le perdite materiali e diretti occorsi agli autoveicoli durante il trasporto, purché caricati su autocarri appositamente attrezzati per detto tipo di trasporto.

In caso di sinistro l'indennizzo, per ogni autoveicolo danneggiato, sarà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di lire 500.000, fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale A) per i danni da furto e rapina.

7.3 Trasporto di merci deperibili con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero

In parziale deroga a quanto disposto dall'art. 5.9 d) delle "Norme che regolano l'assicura-

zione merci trasportate", la Società indennizza i danni e le perdite materiali e diretti alle merci deperibili assicurate trasportate con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero derivanti da:

- a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del veicolo;
- e) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto o rapina, salvo che non ne sia convenuta l'esclusione.

Rimangono fermi gli scoperti previsti dalla Condizione Speciale A) per tali danni.

7.4 Trasporto di animali vivi

La Società, in deroga a quanto disposto dall'art. 5.9 e) delle "Norme che regolano l'assicurazione merci trasportate", indennizza i danni e le perdite materiali e diretti occorsi agli animali vivi durante il trasporto.

La Società non indennizza i danni di morte, azzoppamento, rottura di arti ed eventuali aborti, salvo che siano conseguenza diretta di un avvenimento indennizzabile a termini della presente polizza.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di lire 500.000, fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale A) per i danni da furto e rapina.

7.5 Trasporto di masserizie

La Società, in deroga a quanto disposto dall'art. 5.9 e) delle "Norme che regolano l'assicurazione merci trasportate", indennizza i danni e le perdite materiali e diretti occorsi alle masserizie durante il trasporto, purché effettuato da ditta specializzata con autocarri furgonati.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di lire 500.000, fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale A) per i danni da furto e rapina.

7.6 Esclusione dei danni di furto e rapina

In parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione merci trasportate" che precedono, le Parti convengono di escludere dalla garanzia il furto e la rapina, di cui all'art. 5.1 h), i) e j) delle "Norme che regolano l'assicurazione merci trasportate", delle merci assicurate.

7.7 Riduzione automatica della somma assicurata e suo reintegro

In caso di perdita o avaria della mercé in seguito a furto o rapina la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'indennizzo dovuto, al netto dello scoperto applicabile.

La suddetta somma si intende però automaticamente e con pari effetto reintegrata nel valore originario a condizione che il Contraente paghi il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

7.8 Franchigia

L'indennizzo dovuto sarà pagato previa deduzione della franchigia precisata nella scheda di Polizza. Ove le condizioni di polizza prevedano uno scoperto a carico dell'Assicurato, l'importo dello scoperto non potrà essere inferiore all'ammontare della franchigia.

La franchigia ed il minimo scoperto saranno comunque applicati una sola volta sulla eventuale pluralità di reclami per perdite e/o avarie causate da un medesimo sinistro

7.9 Scoperto obbligatorio

In caso di perdita o avaria della mercé trasportata conseguente a causali diverse da quelle previste dalla Condizione Speciale A) l'indennizzo sarà pagato previa deduzione dello scoperto precisato nella scheda di Polizza.

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

Nel caso Lei subisca un danno, e dopo aver fatto tutto il possibile per diminuirne le conseguenze, al fine di agevolare e rendere più spedite le operazioni di liquidazione La invitiamo a:

- avvisare immediatamente l'Agenzia presso la quale ha stipulato la polizza o direttamente la sede della nostra Società (Tel. 06/8475331 - Fax 06/8475400);
- chiedere l'intervento del Commissario di Avaria o del Perito indicatoLe dalla Società per fare constatare la natura, la causa e l'entità del danno;
- presentare, in caso di perdita o avaria della mercé in conseguenza di furto o altro reato, immediata denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro, precisando i dati di identificazione del veicolo, le generalità degli autisti, l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto. Trasmettere alla Società copia della denuncia medesima;
- consegnare alla Società o al Commissario di Avaria o al Perito tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto.

LETTERA TIPO PER DENUNCIA SINISTRO

Spett.le

SARA ASSICURAZIONI s.p.a.

Agenzia di

Via n.

C.A.P. Città

..... il

Oggetto: denuncia di sinistro su Polizza Trasporti n.

Vi informo che:

il (data del fatto).....in (luogo: comune, provincia, località).....

è accaduto (descrizione particolareggiata e circostanziata dell'avvenimento, con i dati identificativi del veicolo
sul quale erano caricate le merci).....

.....implicando i seguenti danni:

Per quant'altro fosse utile all'espletamento della pratica, Vi prego di inoltrare le relative comunicazioni presso:

Abitazione (indirizzo e n° telefonico).....

Luogo di lavoro (idem).....

Con i migliori saluti

In fede (firma)

.....

COGNOME e NOME.....

Via..... n.

C.A.P. Località